

ALLEGATO A

Misura 2.

“Interventi a sostegno dei centri polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale”

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i Comuni desertificati così individuati:

- A. Comuni, sprovvisti di esercizi commerciali e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero dotati di un numero massimo di due esercizi commerciali e un numero massimo di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- B. Comuni, privi o con uno/due esercizi commerciali e più d'un esercizio pubblico; in tale caso, l'intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l'attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- C. Frazioni, prive di esercizi commerciali, di Comuni desertificati e non, con un'isocrona minima di 10 minuti dal più vicino punto di approvvigionamento commerciale. Per isocrona si intende la distanza tra la frazione e il più vicino punto di approvvigionamento, calcolata in minuti necessari a compiere il tragitto più breve tra i due punti, ipotizzando l'uso di un'autovettura.

Ai fini del presente bando, i Comuni così definiti sono consultabili all'elenco estratto dalla rilevazione annuale della rete distributiva del Piemonte, effettuata dall'Osservatorio al Commercio della Regione Piemonte e riferita ai dati vigenti alla data del 1/1/2008.

L'elenco è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito e risulta così articolato:

- la “parte I” individua i Comuni di cui alla tipologia A.
- la “parte II” individua i Comuni di cui alla tipologia B.

Tale elenco è aggiornabile sulla base delle variazioni intervenute dopo il 1/1/2008. In ogni caso, i requisiti richiesti devono sussistere all'atto della presentazione della domanda ed essere attestati unitamente alla medesima.

Per quanto concerne le Frazioni, saranno prese in considerazione le domande presentate dai Comuni, corredate dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera C.

Ai fini dell'ammissibilità ai benefici, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare situazioni specifiche, in particolar modo laddove il Comune richiedente, pur ricadendo nella tipologia A. o nella tipologia B., accolga medie strutture di vendita; in tali casi, la valutazione sarà principalmente legata alle superfici di vendita e alla tipologia di prodotti merceologici delle medie strutture presenti, in comparazione con l'offerta commerciale del territorio.

E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, purché riconducibili ad un progetto unitario:

- **l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di disponibilità dei Comuni da destinarsi ad attività commerciale di vendita; possono aggiungersi alla primaria attività commerciale di vendita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed ulteriori attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano. Gli elaborati progettuali dovranno dimostrare che l'attività commerciale è primaria e prevalente rispetto alle altre attività proposte. Qualora il Comune rientri nella tipologia B., l'intervento deve riguardare esclusivamente i centri polifunzionali in cui sia insediata l'attività commerciale eventualmente accompagnata da attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, con esclusione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**
- **la sistemazione esterna dell'area adiacente al costituendo centro polifunzionale.**

Per attività commerciale di vendita si intendono quelle attività svolte da microimprese, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/4/2005, iscritte al Registro delle Imprese, che esercitino nel territorio della Regione Piemonte:

- I. la vendita al dettaglio, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 114/98, fatta eccezione per:

- a) le farmacie purché l'attività non sia rivolta, esclusivamente, a prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) i titolari di rivendita di generi di monopolio purché l'attività di vendita non sia rivolta, esclusivamente, ai generi di monopolio di cui alla L. 22/12/57 n. 1293 e s.m. e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 14/10/58 n. 1074 e s.m. e/o alle attività riguardanti le lotterie e le scommesse;
- c) gli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5, c. 1 della L. 8/8/85 n. 443.

Nel caso di imprese esercenti le attività elencate alle lettere a) – b) – c), i benefici si applicano esclusivamente, in presenza di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Possono insediarsi nel centro polifunzionale esclusivamente gli esercizi di "vicinato", così come definiti dall'art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414 e s.i.. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150.

- II. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

Per attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano si intendono, a titolo esemplificativo, servizi postali, servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica, bancomat e POS, attività di informazione turistica e di promozione delle attività locali, internet point, servizi telematici, servizi telefax, fotocopie e telefono pubblico.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di valutare specifiche situazioni, in particolar modo di escludere dall'ammissibilità l'insediamento nel centro polifunzionale di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano ove già esistenti nel Comune.

Per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i. e dalla L.R. n. 38/2006.

Sono ammissibili le voci di spesa sotto elencate, riconducibili a spese per **opere edili ed impianti tecnologici del costituendo centro polifunzionale nonché a spese per opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell'area adiacente al costituendo centro polifunzionale** (scavi, marciapiedi, fognature, asfalti, scarico acque, illuminazione, etc.)

1. lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta, secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. a). Il D.P.R. 554/1999 è in avanzata fase di revisione e verrà sostituito da un atto normativo in itinere; resta inteso che tutti i riferimenti al D.P.R. 554/1999, contenuti nel presente atto, saranno sostituiti dalla nuova normativa al momento della sua efficacia;
2. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta quantificati secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006 e s.m.i., nel limite massimo del 4% dell'importo dei lavori a base di gara
3. I.V.A. sulle sopraelencate voci, nel limite massimo del 10% degli importi di cui ai punti 1. e 2.
4. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell'importo dei lavori a base d'asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali, IVA compresa.

Il PROGETTO relativo alle spese per opere edili ed impianti tecnologici del costituendo centro polifunzionale nonché alle spese per opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell'area adiacente al costituendo centro polifunzionale **DEVE ESSERE UNITARIO**; inoltre, tutte le spese devono essere espressamente evidenziate e riconducibili alle specifiche categorie del progetto.

A completamento dei descritti programmi di investimento, si precisa che le imprese gerenti dei centri polifunzionali oggetto dei benefici di cui al presente Allegato hanno facoltà di presentare programmi di investimento per iniziative relative all'acquisizione di macchinari, attrezzature, macchine da ufficio e arredi funzionali all'attività (si rinvia a tale proposito all'Allegato B della presente deliberazione).

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande accompagnate dall' "Indagine sul grado di desertificazione territoriale", descritta all'ALLEGATO E della presente deliberazione e che trovino rispondenza nell'analisi economica ivi contenuta hanno precedenza di esame e finanziamento rispetto alle altre.

In particolare la sostenibilità economica dell'intervento sarà ricavata dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione presentata dal soggetto richiedente. Nel caso in cui non sia presentata l'"Indagine sul grado di desertificazione territoriale", il Settore competente provvederà a valutare, in sede istruttoria, la sostenibilità economica dell'intervento.

E' prevista la formulazione di due graduatorie sulla base delle domande presentate da tutti i candidati. Le graduatorie sono approvate dall'Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande: la prima contiene l'esito delle domande accompagnate dall'indagine sul grado di desertificazione territoriale, la seconda le restanti domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- a. *punti da 0 a 10*, in relazione al livello di integrazione dell'intervento proposto con gli interventi promossi sul territorio comunale e che abbiano una ricaduta nel settore commerciale, derivanti dai risultati dell'indagine sul grado di desertificazione territoriale
- b. *punti da 0 a 11*, in relazione al grado di adeguatezza, completezza del progetto e congruità dei tempi di realizzazione degli interventi proposti
- c. *punti 2*, per la presentazione, unitamente alla domanda, di atti formali attestanti il nominativo del gestore dell'attività
- d. *punti da 1 a 4*, in proporzione al numero di attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte dagli Interventi citati, è facoltà dell'Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate:

1. Il 90% della spesa ammessa, con il limite massimo di spesa ammissibile di Euro 125.000,00 per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di disponibilità di Comuni da destinarsi ad attività commerciale di vendita con aggiunta delle attività paracommerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il 90% della spesa ammessa per le opere stradali necessarie alla sistemazione esterna dell'area adiacente al costituendo centro polifunzionale, in aggiunta al contributo di cui al punto 1. e per un limite non superiore al 20% della spesa ammessa per il centro polifunzionale.

ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Per quanto attiene all'analisi dell'impatto ambientale, il programma in esame prevede l'incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all'interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dagli Enti promotori. Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" – articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.